



# **REGOLAMENTO DEI COMUNI DELL'AMBITO 9 PER L'ACCESSO AI SERVIZI**

## A. PRINCIPI GENERALI

### Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali dei Comuni appartenenti all'Ambito 9 Bassa Bresciana Centrale e dell'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona in qualità di ente capofila dell'Ambito 9. per gli interventi e servizi gestiti in forma associata.

Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.

Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli. I Comuni determinano, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, nel rispetto degli equilibri di bilancio, sulla base dei bisogni del territorio.

### Articolo 2 – Finalità

1. Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, i Comuni dell'Ambito 9 riconoscono un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.

2. La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nonché degli equilibri di bilancio.

3. Le prestazioni ed i servizi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, e di prevenire i fenomeni di:

- emarginazione sociale,
- devianza,
- rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia,

secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.

4. Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.

5. Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, come previsto a livello comunale e/o ambitoriale, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno

autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di compartecipazione alla spesa commisurate alla situazione economica, così come definito dalla legislazione vigente.

6. La determinazione ed il raggiungimento degli obiettivi devono considerare sia gli aspetti legati all'efficienza, all'efficacia ed alla appropriatezza delle azioni e degli interventi previsti, sia al rispetto delle risorse disponibili e degli equilibri di bilancio, nonché alla sostenibilità della spesa nel caso di interventi innovativi.

7. I Comuni programmano, progettano e realizzano la rete degli interventi e dei servizi sociali, nelle forme previste dalla legislazione vigente e tenendo conto della necessaria integrazione con gli altri enti del settore pubblico, del Terzo Settore, dell'Associazionismo e del Volontariato.

8. Gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:

- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia ed i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
- assicurare le prestazioni professionali di servizio sociale per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

### Articolo 3 – Destinatari degli interventi e dei servizi

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008, accedono alle reti delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie afferente ai Comuni dell'Ambito 9:

- a) i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) temporaneamente presenti;
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nei Comuni dell'Ambito, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio dell'Ambito, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune, della Regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole, della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;
- d) per le persone temporaneamente presenti di cui alla lettera a) e che si trovino in situazioni di bisogno a carattere emergenziale, i Comuni dell'Ambito attivano a loro favore idonei interventi, dando comunicazione preventiva ai relativi Comuni di competenza, richiedendone la presa in carico e l'assunzione dei corrispondenti oneri di assistenza nonché riservandosi di promuovere adeguata azione di rivalsa per il recupero dei costi fino

a quel momento sostenuti.

#### **Articolo 4 – Informazione, modalità e priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato**

I Comuni dell'Ambito, anche in collaborazione con gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 della L. R. 3/2008 (enti territoriali ed altri soggetti di diritto pubblico, enti di Terzo Settore, soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale, gruppi informali di reciproco aiuto e solidarietà), organizzano una attività di segretariato sociale finalizzata a:

- a) garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali;
- b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni, in particolar modo per le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuità assistenziale;
- d) segnalare le situazioni complesse ai competenti uffici del comune ed alle unità di offerta, affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale.

2. L'accesso alla rete di interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire:

- a) su richiesta dell'utenza;
- b) su segnalazione e/o d'ufficio da parte di altri servizi coinvolti sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni;
- c) per disposizione dell'autorità giudiziaria.

3. In sede di accesso, all'interessato sono espressamente comunicati in conformità alla vigente regolamentazione:

- il responsabile della procedura, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;
- i diritti riconosciuti all'interessato in merito all'accesso informale e formale agli atti;
- l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4. In attuazione dell'articolo 13, lettera f), della legge regionale n. 3/2008, i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni sono definiti per l'accesso ordinario, su domanda o per attivazione d'ufficio, e per l'accesso in emergenza per misura di pronto intervento assistenziale.

5. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri successivamente definiti dai Comuni, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sé stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

#### **Articolo 5 – Attivazione su domanda**

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di residenza o domicilio da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.

2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi, i Comuni dell'Ambito prevedono l'assunzione di un modello unico di domanda, da utilizzare per l'accesso all'intero sistema dei servizi.

3. La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Comune di residenza, che rilascia l'attestazione dell'avvenuta ricezione e comunica all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali.

4. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, in conformità alla normativa vigente.

La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

### Articolo 6 – Attivazione d'ufficio

1. I servizi sociali comunali attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di:

- a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
- b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica.

2. L'attivazione d'ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, solo previa segnalazione scritta formale di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

### Articolo 7 – Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.

2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria e giudiziaria;
- b) il rapporto esistente e/o pregresso con i servizi sociali, compresa la fruizione di altri servizi, agevolazioni o interventi erogati dal Comune o da altri Enti;
- c) la situazione familiare;
- d) il contesto abitativo e sociale;
- e) la situazione lavorativa;
- f) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore I.S.E.E. richiesto normativamente per il servizio specifico;
- g) la disponibilità di risorse di rete da parte della famiglia e del beneficiario;
- h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- i) la capacità di assumere decisioni;
- j) la capacità di aderire al progetto concordato.

3. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

#### **Articolo 8 – Esito del procedimento**

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, il servizio sociale predispone il programma personalizzato di intervento, denominato “progetto/contratto sociale”, concordato con l’interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.
2. Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all’interno del contratto sociale:
  - a) gli obiettivi del programma;
  - b) le risorse professionali e sociali attivate;
  - c) gli interventi previsti;
  - d) la durata;
  - e) gli strumenti di valutazione;
  - f) le modalità di co-responsabilizzazione dell’interessato;
  - g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi;
  - h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.
3. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del contratto sociale da parte del servizio sociale territoriale e dell’interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all’avvio delle attività previste da progetto.
4. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all’interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.
5. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro non oltre i 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di accesso.

#### **Articolo 9 – Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata**

1. Nei casi di attivazione d’ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell’incolumità, della salute per casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, il servizio sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l’immediata attuazione dell’intervento, con convalida del responsabile entro i successivi tre giorni lavorativi.

#### **Articolo 10 – Valutazione multidimensionale sociosanitaria (VMD)**

1. La valutazione multidimensionale (VMD) assume una funzione di lettura integrata dei bisogni nelle diverse dimensioni della persona con l’obiettivo di facilitare l’accesso del cittadino e della sua famiglia alle diverse unità d’offerta sociali e/o sociosanitarie garantendo, attraverso l’informazione e l’orientamento, risposte appropriate ai bisogni rilevati. Si configura quindi come uno strumento per il governo regionale e territoriale delle risorse finanziarie annuali destinate al sistema sociosanitario.
2. Nell’ottica di sostenere i cittadini che presentano bisogni complessi, la VMD assume una funzione sostanziale quale metodologia finalizzata ad indagare, con modalità pluridimensionale ed interdisciplinare, lo stato di salute fisica, psichica e sociale della persona, conoscerne le potenzialità, i bisogni e le aspettative così da poter programmare una serie coordinata ed integrata di interventi finalizzati all’avvio di un vero e proprio progetto di vita.



3. Il servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'ATS e l'ASST competente.

#### **Articolo 11 - Forme di tutela**

1. Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali.

#### **Articolo 12 - Trattamento dei dati personali**

1. I servizi sociali dei Comuni dell'Ambito 9 operano il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dalla normativa nazionale di riferimento.

2. Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

#### **Articolo 13 - Il rapporto con il cittadino**

1. I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, dell'efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.

2. Ogni Comune dell'Ambito ha attivo un ufficio di servizio sociale professionale che garantisce la completa informazione in merito al sistema dei servizi sociali e dei servizi sociosanitari e educativi.

3. Al fine di facilitare gli accessi, le persone interessate devono rivolgersi al servizio sociale del proprio comune di residenza. I Comuni dell'Ambito agevolano l'accesso ai servizi alla persona da parte dei richiedenti.

4. Nei limiti delle risorse disponibili, i Comuni si pongono quali ulteriori obiettivi di:

- contribuire alla divulgazione di informazioni utili alla cittadinanza;
- fornire a tutti gli operatori informazioni aggiornate;
- porsi come raccordo efficace fra Ufficio di Piano, singolo Comune e cittadini.

#### **Articolo 14 - Accesso agli atti**

1. Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal vigente specifico Regolamento, a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri, con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare, compresi, qualora ne sussistano le condizioni, i soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi.

### **B. COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA ALLA SPESA**

#### **Articolo 15 - Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi**

1. L'accesso alla rete delle unità d'offerta sociosanitarie prevede la compartecipazione dell'utenza al costo delle prestazioni, per la parte non a carico del fondo sanitario regionale, nel

rispetto della disciplina statale inerente ai livelli essenziali di assistenza, secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2. L'accesso agevolato alle prestazioni sociosanitarie e sociali e il relativo livello di compartecipazione al costo delle medesime è stabilito dai Comuni nel rispetto della disciplina statale sull'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) e dei criteri ulteriori, che tengano conto del bisogno assistenziale, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. Come definito dall'articolo 25 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", i criteri per la compartecipazione alla spesa delle prestazioni sociali agevolate sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente" e successive modifiche e integrazioni, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.

4. Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'I.S.E.E., costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. m) della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

#### Articolo 16 - Definizioni

1. Per le finalità del presente Regolamento, secondo il disposto di cui al DPCM 159/2013, si intende per:

- I.S.E.: l'indicatore della situazione economica;
- I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente;
- Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni
- Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione redatta secondo la normativa vigente, che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, di cui all'articolo 10 del DPCM 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni; "Prestazioni sociali": si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- "Prestazioni sociali agevolate": prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;



- “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria”: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
  - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
  - di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
  - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

2. Nella determinazione della compartecipazione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si utilizza una funzione lineare nella quale si intende per:

- compartecipazione utenza: percentuale del costo del servizio e/o della retta a carico dell'utenza;
- I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 159/2013;
- I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza, fatta salva l'eventuale quota minima di compartecipazione;
- I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è dovuta la quota massima di compartecipazione;
- quota minima: è la percentuale minima sul costo del servizio a carico dell'utenza;
- quota massima: è la percentuale massima sul costo del servizio a carico dell'utenza.

Individuati i parametri sopra specificati, la funzione lineare è in grado di calcolare gradualmente la compartecipazione del singolo utente al variare dell'I.S.E.E.

#### **Articolo 17 - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)**

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ha validità dal momento della presentazione al Comune e sino alla scadenza indicata dalla normativa vigente.

2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati devono presentare le nuove DSU entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, - salvo diversa determinazione del Comune o dell'Ambito per specifici servizi e/o interventi.

Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova DSU entro la scadenza summenzionata, anche a seguito di lettera di sollecito, comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione, - salvo diversa determinazione del Comune o dell'Ambito per specifici servizi e/o interventi.

#### **Articolo 18 - Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche**

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.

2. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle

eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

3. Nel caso in cui il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore e/o un'omissione della compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistano ancora le condizioni che giustifichino le agevolazioni, provvedendo eventualmente al recupero delle somme indebitamente riconosciute.

#### **Articolo 19 - Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica**

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti un'agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino non presenti la relativa DSU, il Comune applicherà il costo del servizio, di cui al successivo Art.22

2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino presenti una DSU incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013:

- per prestazioni di sostegno economico (contributo economico, integrazione retta servizi residenziali) non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, fatto salvo l'obbligo di integrazione da parte del cittadino della documentazione mancante, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati;
- per la fruizione di servizi si dà seguito all'attivazione degli stessi, fatto salvo l'obbligo di integrazione da parte del cittadino della documentazione mancante, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati, e del pagamento di quanto dovuto mediante successivo conguaglio.

3. Nel caso dell'ISEE difforme si farà riferimento a quanto contenuto nell'art. 10 del DPCM 159 e art. 10bis della 241/1990.

#### **Articolo 20 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica**

1. A norma dell'art. 10 comma 1, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova DSU al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

#### **Articolo 21 - Competenze dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito**

L'Assemblea dei Sindaci di Ambito è composta dai Sindaci, o da loro delegati, dei Comuni dell'Ambito 9.

L'Assemblea assume tutte le decisioni previste nel presente regolamento volte a uniformare e omogeneizzare l'offerta, l'accesso e la compartecipazione ai costi da parte delle persone residenti o domiciliate nei Comuni dell'Ambito.

In particolare, l'Assemblea di Ambito approva i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del regolamento:

- a) Allegato 1, nel quale è descritta la tipologia di interventi e servizi presenti sul territorio;
- b) Allegato 2, nel quale sono definiti, per ogni singolo servizio e/o intervento, i parametri della funzione lineare (vedi successivo Art.22) per il calcolo della compartecipazione alla spesa a carico dei cittadini.

I Comuni, nella definizione degli atti programmatici, e l'Azienda Territoriale, quale Ente strumentale, recepiscono le decisioni della Assemblea dei Sindaci di Ambito.

## Articolo 22 – Modalità di definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'S.E.E. differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale e/o sociosanitaria agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 del citato D.P.C.M. 159/2013, il Comune e l'Azienda Territoriale, quale Ente strumentale dei Comuni, definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

2. La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:

- a) l'I.S.E.E. iniziale (I IN), inteso come valore al di sotto del quale è dovuta, dal cittadino, unicamente la quota minima di compartecipazione, così come stabilita per ciascun servizio;
- b) l'I.S.E.E. finale (I FIN), inteso come valore al di sopra del quale è dovuta, dal cittadino, la quota massima di compartecipazione così come stabilita per ciascun servizio;
- c) la quota minima (%MIN), intesa come la percentuale minima sul costo del servizio, di cui al precedente punto a), a carico del cittadino;
- d) la quota massima (%MAX), intesa come la percentuale massima sul costo del servizio, di cui al precedente punto a), a carico del cittadino;
- e) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:

### 1° passaggio: CALCOLO DEL COEFFICIENTE "m%", in valore percentuale su €

Il coefficiente "m%" è il rapporto tra la differenza fra quota massima (%MAX) e quota minima (%MIN) e la differenza fra I.S.E.E finale (I FIN) e I.S.E.E iniziale (I IN):

$$m_{\%} = \frac{\%MAX - \%MIN}{I_{MAX} - I_{MIN}}$$

### 2° passaggio: CALCOLO DELLA % DI COMPARTICIPAZIONE UTENZA

La percentuale di compartecipazione è data dalla somma della quota minima (%MIN) con il prodotto tra il coefficiente "m%" e la differenza fra l'I.S.E.E utente (I UT), così come individuato nel successivo comma 3, e l'I.S.E.E iniziale (I IN):

$$\% \text{ di compartecipazione} = m_{\%} \times (I_{UT} - I_{MIN}) + \%MIN$$

NB: sostituendo, in entrambe le formule, alla quota massima (%MAX) il corrispondente costo massimo del servizio a carico del cittadino e alla quota minima (%MIN) il corrispondente costo minimo a carico del cittadino, si ottiene il costo effettivo a carico del cittadino anziché la percentuale di compartecipazione.

3. Per l'accesso agevolato ai seguenti servizi e prestazioni, deve essere utilizzato ***l'I.S.E.E. ordinario*** calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M.159/2013:

- l'erogazione di contributi economici (ad es. per integrazione del reddito familiare; per il sostegno al canone di locazione; per le agevolazioni tariffarie per servizi di pubblica utilità – utenze; telesoccorso, lavanderia, pasti, trasporto sociale; per le agevolazioni del trasporto pubblico di esclusiva competenza locale; per la fruizione di attività ricreative e culturali e di soggiorni climatici; per la concessione di prestiti sull'onore; per l'erogazione di buoni spesa, buoni pasto, etc.)
- Servizi residenziali notturni (ad es. ricoveri notturni, pensionati sociali, dormitori, centri di accoglienza, etc.).
- Servizi residenziali socioassistenziali (minialloggi etc.)
- Servizi sociali diurni (ad es. centri diurni per persone in condizioni di fragilità)
- Comunità educative per minori (i minori inseriti in contesto comunitario a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, fanno nucleo familiare a sé e non possono essere inseriti nel nucleo familiare ISEE della famiglia di origine, pur mantenendo la residenza presso la stessa)

4. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di seguito elencate, da parte di persone con disabilità, con riferimento all'Allegato 3 al DPCM 159/2013, deve essere utilizzato ***l'I.S.E.E. per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria***, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, fatta salva la facoltà della persona con disabilità di avvalersi dell'ISEE ordinario:

- Erogazione di contributi economici per integrazione delle rette delle Unità d'offerta sociosanitarie, C.D.D., C.D.I. C.S.E., S.F.A.);
- Prestazioni di assistenza domiciliare e i servizi connessi/integrativi;
- Erogazione di contributi, voucher/misure integrative diretti a persone in situazione di disabilità rispetto a quelle erogate dalla Regione.

5. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di seguito elencate, nel caso di genitori **non coniugati e non conviventi**, deve essere utilizzato ***l'I.S.E.E. per prestazioni rivolte a minorenni***, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013:

- servizio assistenza domiciliare minori
- asili nido, micronidi e centro prima infanzia;
- servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia;
- scuole dell'infanzia;
- trasporto scolastico;
- mensa scolastica;
- servizi per l'anticipazione o il prolungamento dell'orario curricolare;
- erogazione di buoni servizio per agevolare la fruizione di nidi autorizzati al funzionamento, scuole dell'infanzia paritarie o altri servizi educativi convenzionati;
- contributi per acquisto libri di testo e borse di studio a favore degli studenti;
- altro (es. centri estivi, ludoteche, centri di aggregazione, laboratori, gite scolastiche, attività educative extracurricolari)

6. Per la richiesta di contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale deve essere presentato e valutato un I.S.E.E. secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

7. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del dirigente/responsabile di servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

8. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

### Articolo 23 - Lista di attesa

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati, in funzione degli interventi e dei servizi:

- rischio sociale elevato, con particolare attenzione alla non autosufficienza o alla disabilità grave;
- assenza di rete familiare ed amicale;
- famiglie monogenitoriali;
- situazione di effettiva precarietà economica;
- famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
- famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

2. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati o specificati da altri indicatori, elaborati dal Servizio Sociale del Comune e adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di aggiornare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale del Comune.

3. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dal valore ISEE più basso.

### Articolo 24 - ISEE corrente

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 dal D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'I.S.E.E. corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.

2. Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità secondo la normativa vigente.

3. In ogni caso l'I.S.E.E. corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.

4. L'I.S.E.E. corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova DSU.



### **Articolo 25 - Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante**

1. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, il dichiarante può compilare la DSU secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013.
2. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'I.S.E.E. per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la DSU in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

### **Articolo 26 - Abrogazioni**

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

### **Articolo 27 - Pubblicità**

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.
2. È fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

### **Articolo 28 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa.